

R.G. 50080/2016 v.g.

**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dai magistrati:

dott. Lucio Bochicchio	Presidente
dott.ssa Gianna M.Zannella	consigliere
dott.ssa Raffaella Tronci	consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento camerale ex art. 183 l.f. iscritto al n. 50080/16 V.G. del ruolo generale del 2016 e vertente

TRA  
Gunther Reform Holding s.p.a. , in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliata in Roma, via , presso lo studio dell'avv. prof. Vincenzo Donativi che la rappresenta e difende in unione all'avv. Davide Contini per procura a margine del reclamo

RECLAMANTE

E  
Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a. in liquidazione , in persona dei liquidatori prof. Emanuele D'Innella e dott.ssa Francesca Tripodi , rappresentata e difesa dall' avv. prof. Massimo Fabiani e dall'avv. Luigi Amerigo Bottai ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma vi , per procura in calce alla comparsa di costituzione

RECLAMATA

Nonché

Procedura di Concordato Preventivo n.100/2014 della Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a. in liquidazione, in persona del commissario giudiziale , avv. prof. Antonio Maria Leozappa , rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuliana Scognamiglio per procura a

marginie della comparsa di risposta

RECLAMATA

La Corte ,

-letto il reclamo ex art.183 l.f. , proposto in data 18.1.2015 da Gunther Reform Holding s.p.a. ( GRH) avverso il decreto in data 11/11-18/12/2015 , con il quale il Tribunale di Roma ha omologato il concordato preventivo proposto dalla Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a. in liquidazione ( NIE ) dichiarando inammissibile e infondata l' opposizione proposta dalla Gunther Reform Holding s.p.a. ;

-vista altresì l'istanza di inibitoria alla liquidazione dell'attivo del concordato preventivo n.100/2014 presentata in data 17.2.16 dalla reclamante ;

-rilevato che, ritualmente instaurato il contraddittorio , costituitesi la società debitrice e la procedura di CP in persona del commissario giudiziale , le quali hanno insistito entrambe per il rigetto del reclamo, la Corte all'udienza dell'11.4.16 , fissata per la trattazione anche del reclamo ex art.183 c.p.c. , si è riservata di decidere ,assegnando alle parti doppio termine di 15 giorni per deposito di documenti e note ;

osserva

1. Il reclamo è ammissibile in quanto tempestivo , alla stregua delle più recenti pronunce della Suprema Corte secondo cui il reclamo cui fa riferimento l'art. 183 co.2 l.f. è quello previsto dall'art. 18 della medesima legge, e non può reputarsi che il termine muti a seconda che il provvedimento sia di diniego della omologa o di omologazione e rigetto delle eventuali opposizioni, non residuando dunque alcuno spazio per l'applicazione della disciplina generale dei procedimenti camerati, prevista dal codice di procedura civile (in tal senso Cass. n. 21606 / 2013 e Cass. n. 4527 / 2015 ).

2. Il reclamo è, tuttavia , infondato.


Il concordato di NIE , oggetto di omologa, è in continuità indiretta con cessione aziendale , preceduta da affitto *ponte* dell'azienda ( testata giornalistica L'Unità ) alla Unità s.r.l., la quale ha formulato proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda al prezzo di 3 mln di euro impegnandosi altresì al versamento della finanza esterna per 7 mln di euro e alla assunzione di almeno 30 dipendenti . L'attivo concordatario è

costituito da giacenze di cassa, dal corrispettivo della cessione di azienda, da taluni crediti, dall'afflusso di finanza esterna da destinare al pagamento del privilegiato falcidiato, debiti erariali e chirografo nonché da eventuali utilità retraibili dalla erogazione di provvidenze per l'editoria ( attivo concordatario 6.557.385 + 7.000.000 finanza esterna ).

La proposta Concordataria di NIE prevede il pagamento integrale di tutti i creditori prededucibili (maturati e maturandi sino al termine della procedura); il pagamento integrale dei creditori che traggono il loro privilegio dall'art. 2751 bis n. 1), c. c., ma limitatamente all'importo retraibile dal realizzo del patrimonio di NIE, al netto della somma destinata ai creditori prededucibili (importo previsto pari a €6.557.385,00); il pagamento integrale dei debiti tributari (€ 2.931.189,00) con parte della finanza esterna di 7 mln di euro; con il residuo della finanza esterna (pari ad € 4.068.811,00, una volta pagati i debiti tributari) il pagamento parziale nella misura presumibile del 20,8% dei creditori privilegiati che non hanno trovato soddisfazione nel ricavato della liquidazione del patrimonio societario ( dipendenti per residuo della indennità sostitutiva di preavviso e buoni pasto, parasubordinati, istituti previdenziali, professionisti e terzi, altri privilegiati, privilegiati per interessi legali ) per un totale di privilegiati degradati pari a €5.471.710,00 e dei creditori chirografari (€ 14.074.516,00).

La reclamante, socia della NIE, la cui opposizione alla omologazione del concordato preventivo della NIE s.p.a. in liquidazione è stata dichiarata *"inammissibile e/o infondata"* dal decreto reclamato, lamenta il mancato inserimento nel passivo concordatario del proprio credito di euro 6.072.361,00 di cui euro 3.857.160,00 in privilegio quale quota capitale, euro 141.717,95 in privilegio quale quota interessi ed euro 2.000.000,00 in chirografo, somme dovute in forza di contratti di finanziamento garantiti dalla cessione di crediti *pro solvendo* derivanti da contributi per l'editoria, credito che invece è stato qualificato come postergato ex art. 2467c.c. nella proposta concordataria ed escluso dal soddisfo.

Il Tribunale ha disatteso l'opposizione, proposta dalla GRH quale socio postergato non ammesso al voto, in quanto a) inammissibile per carenza di legittimazione attiva, non avendo l'opponente partecipato all'adunanza né avendo provveduto in tale sede a formulare le questioni relative alla propria legittimazione al voto; b) per esito positivo



della c.d. prova di resistenza ; c) poiché ai sensi dell'art. 180, 4 comma, l.f. il collegio può deliberare la convenienza della proposta accettata solo quando in difetto di classi l'opposizione sia stata proposta da dissenzienti rappresentanti almeno il 20% dei creditori ammessi al voto , soglia qui non raggiunta dal credito indicato come chirografario dalla GRH ; d) poiché l'unica ragione di opposizione della GRH è rappresentata dalla mancata considerazione del credito nell'assenza di altre e più consistenti ragioni di opposizione. Ritenuta quindi la omologabilità del concordato preventivo proposto dalla NIE , stante la regolarità della procedura e l'esito favorevole della votazione , nonché la fattibilità del piano espressa dal Commissario nella relazione ex art.172 l.f. e confermata nel parere ex art.180 l.f. ; ritenuto che il riesame dei requisiti di ammissibilità del concordato da parte del tribunale, non essendovi alcuna suddivisione in classi dei creditori, debba essere rivolto alla verifica della fattibilità giuridica del piano nei termini indicati dalla proposta e , quindi , ribadita la fattibilità giuridica della proposta già effettuata compiutamente in sede di ammissione e nei successivi provvedimenti del tribunale, ha omologato il concordato di NIE .

3. Con il primo motivo di reclamo GRH lamenta la erronea valutazione da parte del Tribunale in punto di carenza di legittimazione attiva , assumendo la propria legittimazione a costituirsi nel giudizio di omologa ex art.180 co.2 l.f. in quanto creditore *dissenziante* e in ogni caso soggetto *interessato* .

GRH afferma la propria qualità di creditore *dissenziante* in quanto, successivamente alla adunanza dei creditori , cui non ha partecipato , ha fatto pervenire proprio voto contrario ed è stato destinatario di avviso da parte della società proponente il concordato della notifica del provvedimento di fissazione della udienza per il giudizio di omologa.

La doglianza è infondata .

GRH nella procedura di concordato in esame è socio finanziatore non ammesso al voto in quanto postergato ex art. 2467 c.c. , tale è la qualità e rango che viene riconosciuto al suo credito nella proposta di concordato e nella relazione ex art.172 l.f. . La circostanza che il creditore , non comparso all'udienza ex art. 174 l.f. , ove avrebbe potuto e dovuto contestare detta sua collocazione ed esclusione dal voto , abbia fatto pervenire nel termine di cui all'art.178 co.4 l.f. il proprio dissenso e che sia stato destinatario dell'avviso di fissazione della udienza di omologa , non ne muta la qualità di creditore postergato e come tale non ammesso al voto ( si veda in punto di esclusione dal voto

del creditore postergato la prevalente giurisprudenza Cass.2009/2706; Corte appello Venezia 23.2.12 in Fall.2012,673 ; Trib.Perugia 22.6.12 in il Fall. 2013,882 ; Trib. Firenze 26.4.10 in il Fall. 2010 ,873 Trib. Messina 4.3.09 in il fall.2009,795) .

L'adunanza dei creditori era l'unica sede deputata per la discussione del suo diritto a votare ( artt.174 -175 l.f.) ed il GD l'unico soggetto legittimato ad ammettere provvisoriamente al voto ( art. 176 co.1 l.f.). Non è quindi l'iniziativa assunta da GRII di far pervenire il proprio dissenso entro i venti giorni dall'adunanza e la conseguente notifica *cautelativamente* effettuata dalla debitrice ex art.180 co.1 l.f. a poter mutare la qualità di creditore non ammesso al voto della GRH .

E di ciò ha chiara contezza il Tribunale che nel decreto reclamato qualifica l'opponente come *socio postergato non ammesso al voto* e fa giustamente rinvio alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui *nella procedura di concordato preventivo, ai creditori che non abbiano partecipato all'adunanza prevista dagli artt. 174 ss legge fall. (sede preposta "naturaliter" alla risoluzione delle eventuali contestazioni) è consentita, ex art. 178 quarto comma stessa legge, l'adesione successiva, ma soltanto in relazione al credito risultante dalla deliberazione sommaria effettuata dal giudice delegato ai fini dell'ammissione provvisoria.* (Cass. 13282 del 05/10/2000 che si richiama a Cass. 1993/11192 -giurisprudenza ancora attuale sebbene anteriore alla riforma). Merita qui di essere riportata anche una parte della motivazione della pronuncia di cui si è trascritta la massima , perché enuncia in maniera nitida come al di fuori della adunanza non v'è spazio per la risoluzione di contestazioni incrementi il voto: *La legittimazione al voto viene accertata secondo un procedimento che si esaurisce con l'adunanza dei creditori (Cass. 22 novembre 1993, n. 11192) ed i cui momenti salienti sono: a) la presentazione, da parte del debitore, dell'elenco dei creditori (art. 161, 3° co., l. fall.); b) la verifica, da parte del commissario giudiziale, di tale elenco sulla base delle scritture contabili e l'adozione, da parte dello stesso commissario, delle necessarie rettifiche (art. 171, 1° co., l. fall.); c) la risoluzione delle contestazioni da parte del giudice delegato (art. 176, 1° co., l. fall.) con una decisione che ha carattere definitivo, ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, salva la possibilità di una ulteriore valutazione del Tribunale solo nel caso previsto dall'art. 176, 2° co., l. fall.. Pertanto, nella fase delle adesioni, che ai sensi dell'art. 178 l. fall., possono pervenire nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza*

dei creditori, non possono risolversi contestazioni. Ai fini del voto i crediti restano accertati, nella loro natura e consistenza, così come indicati dal debitore nell'elenco, in caso di mancanza di rettifiche o contestazioni; ovvero così come rettificati dal commissario giudiziale, in caso di mancanza di contestazioni; ovvero, infine, così come accertati dal giudice delegato, risolvendo le contestazioni sorte in sede di adunanza.

Nel caso di specie, indi, non essendovi alcuna diversa valutazione sulla legittimazione al voto di GRH espressa dal GD in sede di adunanza, questa non è neppure legittimata a proporre opposizione non trattandosi di creditore *dissenziente*, ossia di creditore ammesso al voto che non abbia esercitato il voto in adunanza.

Né v'è ragione che giustifichi la mancata comparizione all'adunanza, posto che l'anticipazione dell'udienza disposta dal GD con conseguente contrazione del termine tra deposito della relazione ex art.172 l.f., che escludeva dal voto GRH, e adunanza non assolveva quest'ultima dall'onere di sollevare le proprie contestazioni in quella sede, ivi invocando semmai maggior tempo per le proprie difese.

Infine la legittimazione alla opposizione neppure gli deriva ex art.176 co. 2 l.f. stante l'esito della prova di resistenza, il cui esito è di immediato riscontro alla luce di quanto riportato dal Commissario (vedi parere motivato ex art.180 l.f. che richiama integralmente l'informativa 27.10.15 del Commissario in merito alla votazione dei creditori), posto che anche computando ai fini del raggiungimento della maggioranza l'intero credito vantato da GRH e, quindi, il voto contrario da questa espresso, si giungerebbe ad una approvazione del concordato con il 74,74%.

Di qui la infondatezza anche del motivo di reclamo inerente la prova di resistenza.

4. Parimenti è da escludere che GRH sia legittimata alla opposizione quale *interessata*.

La nozione di *qualunque interessato*, cui l'art.180 l.f. riconosce la legittimazione ad opporsi alla omologa, va intesa come riferita a qualunque soggetto portatore di un interesse giuridico e non di mero fatto che possa ricevere pregiudizio per effetto dell'omologazione del concordato.

Ebbene tale veste, pur in astratto individuabile in capo al creditore postergato, è tuttavia nella specie assente in considerazione delle doglianze prospettate dalla reclamante, così come altresì precisate nelle note autorizzate dell'11.5.16.

Giova premettere che la questione dell'inserimento del credito nel passivo concordatario sfugge al sindacato del Collegio in sede di opposizione all'omologazione, in quanto le

rettifiche operate dal commissario e le decisioni sull'ammissione al voto adottate dal giudice delegato, ai sensi dell'articolo 176. l.f., hanno efficacia "ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze", salvo il caso in cui i creditori esclusi, in caso di ammissione, avrebbero avuto influenza sulla formazione delle maggioranze medesime, evenienza nella specie da escludersi come confermato dalla prova di resistenza effettuata dal Tribunale nel decreto di omologa ( cfr. da ultimo Cass. 2016/7972). Ogni qual volta vi sia una divergenza tra società proponente il concordato e creditore in ordine ad ammontare, collocazione e qualità del credito, l'unico percorso di risoluzione è quello di un giudizio di cognizione ordinario . E ciò notoriamente in quanto manca nella procedura di concordato preventivo un fase di verificaazione dei crediti (cfr. Cass.20298/2014 secondo cui *la sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango -privilegiato o chirografario- di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere deliberativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, sicchè non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste* ).

Ora dalle difese svolte dalla GRH, sia nel reclamo che nell'istanza di inibitoria, emerge che la pretesa della GRH è quella di veder inserito il proprio credito nella massa passiva per effetto di un diverso rango riconosciuto allo stesso , non avendo contestato né la regolarità della procedura ( neppure sotto il profilo informativo , del resto la questione della collocazione del credito di GRH è ampiamente affrontata nella proposta definitiva alle pag.38 e segg. e nella relazione ex art.172 l.f. alle pagg.88 e seg.) , né la convenienza della proposta. E ciò è ulteriormente confermato dalla richiesta avanzata all'udienza dell'11.4.16 innanzi a questa corte di disporre in via subordinata rispetto alla invocata *sospensione della liquidazione ex art 19 l.f.* l'accantonamento di somme , posto che il pregiudizio temuto è quello di una distribuzione di somme ai creditori concordatari che la veda esclusa . Solo nelle note autorizzate si introduce il tema della possibile incidenza dell'inserimento del proprio credito nel passivo concordatario sulla

fattibilità del piano , rimettendo tuttavia a questa Corte la relativa verifica .

Non sussiste, come visto , alcun vincolo di giudicato sulla entità e sul rango del credito della GRH discendente dalla omologazione del concordato e quindi alcun concreto pregiudizio al creditore. Spetterà alla creditrice far valere le proprie pretese al riconoscimento del credito ed alla partecipazione al concorso secondo la collocazione privilegiata e/o chirografaria in sede di cognizione ordinaria ovvero sulla base del lodo del 2.3.15 , intervenuto tra GRH e NIE , avente ad oggetto l'accertamento della legittimità del recesso di GRH dai contratti di finanziamento ed il diritto al rimborso del capitale e degli interessi convenzionali . Lodo che si assume passato in giudicato e che secondo le allegazioni della reclamante statuirebbe pure , con autorità di cosa giudicata, sulla esclusione della postergazione del credito , circostanza quest'ultima contrastata dalla NIE secondo cui il rango del credito non sarebbe stato oggetto di domanda arbitrale e quindi non sarebbe coperto da giudicato .

La questione della applicabilità dell'art.2467 c.c. alla s.p.a. è stata risolta favorevolmente dalla Suprema Corte che partendo dalla "ratio" *del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall'art. 2467 cod. civ. per le società a responsabilità limitata - consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiluse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento -* ha ritenuto compatibile la norma in esame alle società per azioni, occorrendo tuttavia valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l'applicazione della menzionata disposizione (Cass. n. 14056 del 07/07/2015) .

Tuttavia non compete al tribunale nel giudizio di omologazione e , quindi, a questa Corte , acclarare se il credito di GRH sia o meno postergato , alla stregua dei principi espressi nella massima ora citata , e ciò per quanto sin qui detto in ordine all'oggetto del giudizio di omologa .

Si ribadisce ancora una volta che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. s.u. 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. 9 maggio 2013, n. 11014; Cass. 27 maggio 2013, n. 13083; Cass. 25 settembre 2013, n. 21901) il controllo del tribunale, ai fini della ammissibilità del concordato, ma anche ai fini della sua omologazione, ha dei

precisi limiti. La Corte ha, come è noto, ribadito che il giudice è chiamato a garantire che il procedimento si svolga nel rispetto delle regole, ad assicurare la correttezza della informazione fornita e che la proposta sia idonea a realizzare la causa del procedimento (causa da rinvenirsi nella "regolazione della crisi della impresa"), ad accertare la fattibilità giuridica del concordato ed infine a verificare l'effettiva idoneità della procedura di concordato a realizzare la causa in concreto (ossia le modalità, diverse a seconda del tipo di concordato proposto, attraverso cui per effetto ed in attuazione della proposta le parti dovrebbero addivenire al superamento della crisi dell'imprenditore). Esula invece dal controllo giudiziario l'aspetto economico della proposta, quindi la convenienza della stessa, la fattibilità economica del piano (se non nei limiti piuttosto angusti del sindacato sulla causa concreta così come delineato dalla Cassazione, da intendersi, cioè, come sindacato sulla eventuale inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati) e la realizzabilità dell'attivo.

Ciò rende evidente la infondatezza della tesi espressa dal reclamante nelle note autorizzate in ordine ad una pretesa rilevabilità d'ufficio da parte del giudice del corretto inserimento del credito di GRII all'interno del piano concordatario di NIE ai fini sia del voto che della fattibilità del concordato (cita a sostegno una pronuncia del Tribunale di Monza del 4.7.14 in [WWW.istitutoiroform.it](http://WWW.istitutoiroform.it), secondo cui la proposizione di una opposizione renderebbe *tout court* sindacabile dal tribunale la fattibilità del piano e la convenienza della proposta).

Sul punto giova richiamare un precedente della Suprema Corte che nel solco tracciato dalle Sezioni Unite (SU n. 1521/13) categoricamente esclude che la proposizione di opposizioni alla omologazione estenda automaticamente il sindacato del giudice alla fattibilità e convenienza del concordato (vedi Cass. 15345/14). Afferma, infatti, che la possibile estensione è limitata *alla sola convenienza* da valutare nel confronto con il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile con le *alternative concretamente praticabili*, ed inoltre l'estensione è subordinata ai presupposti individuati dall'art.180 l.f. nelle formulazioni via via succedutesi a seguito degli interventi di modifica della norma.


Ebbene sia detto qui per inciso che nessuno dubita nella specie della convenienza della proposta risultando il patrimonio di NIE, che è oggetto di cessione, del tutto insufficiente al soddisfacimento anche solo della totalità dei privilegiati, sicché il piano

concordatario è reso possibile dall'intervento di finanza esterna. Peraltro la procedura competitiva finalizzata alla acquisizione di offerte migliorative rispetto a quella dell'affittuaria ha avuto esito negativo ( cfr. doc.3 fase.procedura) , con ulteriore conferma dunque della non praticabilità con esiti migliori della alternativa fallimentare. Lo stesso reclamante ha del resto ribadito nel reclamo di non contestare la convenienza della proposta .

Quanto alla fattibilità , che nelle note autorizzate GRH assume incrinata dalla ingiusta esclusione del proprio credito dal piano concordatario in quanto postergato , si osserva che essa esula dal sindacato cui è chiamato il Tribunale in fase di omologa e questa Corte nell'odierno reclamo , una volta che sia stata fornita , come nella specie , adeguata informazione sull'ammontare e natura del passivo anche con specifico riferimento al credito di GRH e alla problematica concernente la sua postergazione ex art.2647 e.c. , sia nella proposta ( ove si da ampio conto del lodo depositato il 2.3.15) che nella relazione del Commissario giudiziale, e che i creditori abbiano approvato la proposta così formulando una prognosi favorevole circa la riuscita del piano, il che implica l'assunzione del rischio d'essere soddisfatti in una misura diversa anche per effetto di una diversa allocazione del credito del socio finanziatore ( si rinvia a Cass. 15345/14 secondo cui *in sede di omologazione del concordato preventivo, il sindacato del tribunale, e della corte di appello nell'eventuale giudizio di reclamo, non può estendersi, attraverso una verifica istruttoria, alla probabilità di successo del concordato approvato dai creditori, dovendosi escludere che la relativa omologazione possa essere negata ancorché, a giudizio del tribunale o della corte di appello, ne sia prevedibile l'inadempimento* .Nella fattispecie all'esame della Cassazione la convinzione della Corte d'appello si fondava sull'assai probabile non fattibilità economica del piano una volta riclassificati dal GD come privilegiati alcuni crediti qualificati come chirografari dal debitore nella proposta ).

Alla luce di quanto sin qui esposto è dunque evidente la carenza di interesse della GRH ad opporsi alla omologazione del concordato non potendo trovare tutela attraverso tale strumento la propria pretesa di partecipazione al riparto quale credito non postergato .

Il creditore che si assume illegittimamente pretermesso potrà far valere la propria pretesa nei confronti del liquidatore del concordato o sul titolo ,che si assume passato in giudicato anche con riferimento alla natura postergata o meno del credito , o in ipotesi



in sede di cognizione ordinaria ; rilevandosi tra l'altro che il liquidatore non è vincolato necessariamente dalla quantificazione e qualificazione del credito operata nella proposta omologata, in quanto ,come già più volte ribadito, essa non contiene alcun accertamento giurisdizionale del credito e del suo rango , avendo l'attività diretta alla determinazione del passivo concordatario, effettuata nel corso della procedura , solo natura amministrativa .

Il reclamo deve essere, dunque, rigettato restando assorbiti gli ulteriori motivi.

4. Resta assorbita anche la invocata sospensione della liquidazione ex art.19 l.f. , norma della cui applicabilità al concordato v'è comunque seriamente da dubitare .

La richiesta poi di accantonamento, quale che sia la misura dello stesso , non si ritiene possa competere a questa Corte , per quanto detto in ordine all'oggetto del giudizio di omologazione , che non attiene all'accertamento del credito o del suo rango e quindi neppure a cautele finalizzate alla sua soddisfazione ( è il liquidatore in fase esecutiva del concordato in via di principio tenuto ad accantonamenti in attesa della definizione di eventuali giudizi di accertamento dei crediti ).

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 ult.co.c.p.c. .

P.Q.M.

visto l'art. 183 l.f. ;

-rigetta il reclamo ;

-condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti reclamate , spese liquidate per ciascuna parte in euro 7.900,00 per compensi oltre iva e cap e spese generali come da tariffa .

-rigetta la domanda avanzata dalla NIF s.p.a. in liquidazione ex art.96 ult.co.c.p.c. .

Roma , 16.5.16

Il Presidente  


Deposito  
24 MAG. 2016  
IL FORNITORE  
Liana Robertis